

DELIBERA N. 293/25/CONS

**RICHIAMO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. AL RISPETTO DEI PRINCIPI
PREVISTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO AGLI ARTICOLI 2,
COMMA 2, 4, COMMA 2, lett. a) e b) e 10, COMMA 1, lett. b) e g).**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 3 dicembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito Testo Unico);

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (Regolamento europeo sulla libertà dei media);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, recante *“Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell’annesso schema di convenzione”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2017;

VISTA la Convenzione del 27 luglio 2017 (di seguito *“Convenzione”*), relativa l’esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con durata decennale, in cui sono indicate le condizioni di esercizio del servizio pubblico vincolanti per la società Concessionaria;

VISTO il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito RAI) per il quinquennio 2023-2028 (*rectius*, 2024-2029), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2024 (di seguito Contratto di servizio);

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003 (di seguito Atto di indirizzo);

VISTE le segnalazioni pervenute con riferimento alla programmazione della Concessionaria del servizio pubblico nel mese di ottobre 2025, e in particolare:

- a) la segnalazione dell'8 ottobre 2025 (prot. n. 0250231) presentata dall'Associazione Italiana avvocati e giuristi Ebrei (AGE), dall'Associazione per la Lotta all'antisemitismo (ALA), dalla Federazione Associazioni Italia Israele, da Solomon-Osservatorio sulle discriminazioni e dall'Unione Associazioni Italia Israele (UAII) relativa al programma "ReStart" andato in onda su Raitre il 25 settembre 2025 per la presunta violazione dei principi di pluralismo, obiettività e rispetto del contraddittorio in quanto l'inviata Rai a Gerusalemme Lucia Goracci, nel commentare una dichiarazione fatta dal premier israeliano Netanyahu con riferimento al riconoscimento dello Stato della Palestina (*"E' un premio ai killer del 7 ottobre, agli stupratori, a chi ha bruciato i bambini"*) ha affermato, con riguardo alla notizia dei bambini bruciati nei kibbutz che *"Quest'ultima è stata più volte essere dimostrata una fake news"*;
- b) la segnalazione del 7 ottobre 2025 (prot. n. 0248658) relativa alla trasmissione *"Porta a Porta"* del 30 settembre 2025, con cui si lamenta, con specifico riferimento alla trattazione del tema relativo al viaggio della *Global Sumud Flotilla*, l'uso di espressioni *"ingiuriose e offensive, nel tono e nel frasario"* da parte del conduttore nei confronti di un ospite in collegamento, signor Tony La Piccirella, attivista della *Global Sumud Flotilla* che, alla data della trasmissione, era in una delle imbarcazioni in prossimità della Striscia di Gaza;
- c) la segnalazione dell'8 ottobre 2025 (prot. n. 251148) relativa al programma *"Unomattina in famiglia"* (Rai1), con cui si lamenta il ricorso, da parte della conduttrice e dei suoi ospiti, ad affermazioni ritenute stereotipate e discriminatorie nei confronti delle persone omosessuali;

VISTE le osservazioni formulate dalla RAI a seguito delle richieste di informazioni in merito alle predette segnalazioni da parte dell'Autorità, con cui la Concessionaria, nel ritenerle infondate, rileva in sintesi quanto segue:



- a) con riferimento alla segnalazione sub *a*) si sostiene (prot. n. 0267796 del 23 ottobre 2025) che l'affermazione incidentale dell'inviata da Gerusalemme Lucia Goracci, che ha qualificato come *fake news* la notizia dei bambini bruciati durante gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023, ha avuto luogo nel corso di un collegamento dallo studio, a seguito della richiesta della conduttrice Annalisa Bruchi di un aggiornamento sulla situazione, anche in relazione all'eventuale dibattito in Israele sulla vicenda della Flotilla. Il rispetto dei principi del pluralismo e del contraddittorio è stato assicurato dalla presenza in studio, come ospiti, degli onorevoli Toni Ricciardi, del Partito Democratico e Alessandro Cattaneo, di Forza Italia. Infatti, l'affermazione della giornalista Goracci è stata subito contestata dall'onorevole Cattaneo, al quale l'inviata ha replicato affermando che esistono numerose inchieste giornalistiche a supporto della qualificazione come *fake news* della notizia in questione. E quando Lucia Goracci ha parlato di "*fake news*" intendeva appunto riferirsi all'uso di informazioni non verificate da parte di esponenti politici, non certo negare e tanto meno minimizzare l'orrore scatenato da Hamas. Lucia Goracci ha chiarito il suo pensiero sugli orrori del 7 ottobre e la sua empatia con le vittime in un successivo collegamento con Linea Notte del 2 ottobre;
- b) con riferimento alla segnalazione sub *b*) (prot. n. 0270588 del 27 ottobre 2025), Rai fa innanzitutto presente che le segnalate espressioni asseritamente "*ingiuriose e offensive, nel tono e nel frasario*" si collocano nella fase conclusiva del collegamento e che in precedenza il confronto con l'attivista di Flotilla è stato pacato. Rai ha altresì sostenuto che "*è stato quando il sig. La Piccirella ha detto che la proposta del cardinale Pizzaballa non era conforme alla natura della missione, consistente nell'apertura di un canale diretto con Israele, che il dott. Vespa ha pronunciato le espressioni asserite come ingiuriose e offensive, ma, che, in realtà, pur col linguaggio colorito dettato dalla foga del momento, erano, sotto il profilo professionale e giornalistico, la logica conclusione di un ragionamento basato sulle risposte dell'intervistato*".
- c) con riferimento alla segnalazione sub *c*) (nota prot. n. 0267778 del 23 ottobre 2025) la Rai evidenzia che la scelta di trattare la vicenda dell'annuncio di ricerca del personale da parte di un parrucchiere con una specifica limitazione ("*cercasi parrucchiere gay*"), nasceva dallo scopo di mettere in guardia dal rischio di nuove discriminazioni che, con l'apparenza di favorire qualcuno, in realtà perpetuerebbero stereotipi e pregiudizi antichi. Viene inoltre evidenziato che, nel corso della trasmissione in esame, non vi è stato alcun ricorso ad espressioni di odio, capaci di generare pregiudizio nei confronti di persone che vengono associate a una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione e che la rappresentazione percepita come stereotipata deve essere letta nel contesto editoriale di un programma di intrattenimento, non giornalistico, dal taglio leggero. Vengono, infine, riportate le scuse e i chiarimenti resi dalla conduttrice nella puntata del giorno successivo;

PRESA VISIONE delle seguenti risultanze del monitoraggio e delle conseguenti verifiche effettuate dall'Autorità:

- con riferimento alla segnalazione sub *a*), risulta che le affermazioni rese dall'inviata Lucia Goracci in relazione all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, così come il comportamento della conduttrice in studio durante la trasmissione, evidenziano criticità rispetto ai principi di correttezza e completezza dell'informazione sanciti, in particolare, dal Contratto di servizio come già dall'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo emanato dalla Commissione di vigilanza nel 2003. In particolare, la frase pronunciata dalla Goracci riferita alla presunta *fake news* sul caso dei "bambini bruciati" avrebbe dovuto essere adeguatamente contestualizzata e chiarita, anche tramite un intervento esplicativo della conduttrice. Tuttavia, dopo l'interruzione da parte di un ospite in studio che ha contestato quanto affermato dall'inviata RAI, l'inviata ha precisato unicamente che a riguardo vi erano delle inchieste giornalistiche; tuttavia, né la stessa né la conduttrice in studio hanno fornito ulteriori precisazioni sul punto. Di conseguenza, l'affermazione dell'inviata circa la non veridicità di una notizia è risultata priva di un riferimento chiaro e preciso a fonti informative e non ha offerto al cittadino-utente elementi utili, anche di contestualizzazione, per distinguere l'opinione dell'inviata da un fatto veritiero, verificabile e documentato, con il rischio di fare apparire tale affermazione non imparziale e non obiettiva. Peraltro, il supplemento di chiarimenti offerto il 2 ottobre dall'inviata durante l'edizione del TG3 Linea notte non ha contribuito a offrire alcuna delucidazione sul punto salvo creare ulteriori dubbi. Si rileva, inoltre, una carenza nella conduzione del programma in quanto non è stato garantito adeguato confronto tra l'inviata e gli ospiti in studio su quanto da lei affermato;
- con riferimento alla segnalazione sub *b*) la visione del programma ha mostrato un rilevante passaggio della conduzione non pienamente rispondente ai principi contrattuali relativi alla qualità dell'informazione e non improntata ai principi deontologici, richiamati complessivamente dal contratto, tra i quali figura quello della contenenza verbale. Nello specifico, le parole e il tono utilizzati dal conduttore nella parte conclusiva del confronto - derubricati da Rai quale ricorso ad un "*linguaggio colorito dettato dalla foga del momento*" - denotano una conduzione nella quale ha prevalso l'interpretazione dei fatti sull'illustrazione degli stessi. Il conduttore, infatti, non ha espresso, come sostenuto da Rai, "*sotto il profilo professionale e giornalistico, la logica conclusione di un ragionamento basato sulle risposte dell'intervistato*", bensì ha fornito una personale sintesi interpretativa delle motivazioni sottese al viaggio della "Flottilla": "*Posso dire che non ve ne fotte niente di dare gli aiuti alle persone, voi volete stabilire un canale diretto che non riuscirete, voi non riuscirete ad averlo, e lo sapevate prima di partire, che Israele non vi concederà mai di aprire a*

voi un canale diretto, quindi rispetto alla polemica sul canale diretto rebugerate completamente di dare gli aiuti che avete generosamente portato. Va bene, è una scelta, la rispetto ma deve essere chiara". Il caso in esame evidenzia criticità in relazione al rispetto dei principi di correttezza e imparzialità dell'informazione, anche in termini di deontologia professionale cui sono chiamati i giornalisti e i conduttori del servizio pubblico;

- con riferimento alla segnalazione sub c), dalla visione del programma emerge che la conduttrice Ingrid Muccitelli, dopo aver invitato gli ospiti in studio a commentare l'annuncio di lavoro del parrucchiere di Montesilvano, a inizio dibattito, esordisce con la domanda: *"il gay come si riconosce?"*. Da lì, si discute di come si riconosce un gay: Concita Borrelli - diversamente dal collega Cecchi Paone che risponde *"Ma è indimostrabile"* - afferma: *"e si riconosce [...] si riconosce [...]* Io ho i radar. Basta un gesto, una parola, anche un ammiccamento della bocca, si vede [...]". Dal tenore del dibattito svolto nel corso del programma segnalato, è evidente che, ancorché non emerga un intento denigratorio né discriminatorio, il confronto è stato caratterizzato da una serie di luoghi comuni, stereotipi e *cliché*. La complessiva trattazione è apparsa inadeguata, sortendo l'effetto diametralmente opposto rispetto all'intento dichiarato da Rai di svolgere una riflessione su stereotipi e pregiudizi. Nonostante le scuse e i chiarimenti resi dalla conduttrice nella puntata del giorno successivo, la trattazione del tema non è risultata in linea con i principi di cui al Contratto di servizio. Non merita accoglimento, inoltre, quanto affermato dalla Rai in merito alla natura "leggera" del programma atteso la Concessionaria *"deve assicurare un'offerta complessiva del servizio pubblico rilevante, ossia di valore, e di qualità"* (art. 2, comma 1, del Contratto di servizio) e che l'intera offerta della Rai è di *"servizio pubblico"*;

CONSIDERATO quanto previsto dalla Convenzione all'art. 1, commi 1, 2, 4, 6 e 7 e, più in dettaglio e a livello operativo, quanto previsto dal vigente Contratto di servizio agli articoli 2, comma 2, 4, comma 2, lett. a) e b) e 10, comma 1, lett. b) e g);

CONSIDERATO, in particolare che l'art. 2, rubricato *"Principi generali e obiettivi dell'offerta del servizio pubblico"*, al comma 2 recita: *"L'offerta di servizio pubblico deve essere improntata ai valori costituzionali e ai principi di imparzialità, indipendenza, pluralismo, completezza, correttezza, obiettività, legalità, al rispetto della dignità della persona umana, delle diversità, della convivenza civile, della proprietà intellettuale e al contrasto di ogni forma di violenza, discriminazione e discorsi d'odio"*;

CONSIDERATO che l'art. 4, rubricato *"Qualità dell'informazione"*, ed in particolare il comma 2, alla lett. a) impegna la Rai ad assicurare *"la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, la verifica puntuale delle fonti, in modo da*

offrire informazioni idonee a favorire la libera formazione delle opinioni non condizionata da stereotipi” e alla lettera b) a garantire “un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare e a far rispettare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, assicurando un contraddittorio adeguato, effettivo e leale all’interno dei propri programmi [...]”;

CONSIDERATO che l’art. 10, rubricato “*Parità di genere e pari opportunità*” al comma 1, lett. b) e g) l’impegna chiaramente la Concessionaria alla “*promozione di un linguaggio che favorisca il superamento di espressioni o manifestazioni sessiste nonché degli stereotipi di genere*” e a “*sensibilizzare i conduttori, nonché i propri dipendenti e collaboratori, ad attenersi scrupolosamente nelle loro attività al rispetto dell’integrità e della dignità della persona*”;

CONSIDERATO che la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003 con l’*Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo*, aveva già, a suo tempo, stabilito che “*Tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. b) n. 10 della Legge n. 249/97 l’Autorità vigila sul rispetto della Convenzione e ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c) n. 10) della medesima legge l’Autorità accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che l’art. 62 del Testo unico, recante “*Verifica dell’adempimento dei compiti*” affida all’Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico sia effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo Testo unico e del Contratto nazionale di servizio tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio;

CONSIDERATO che il nuovo Contratto di servizio, tenuto conto della centralità del servizio pubblico nell’attuale sistema duale dei media, ha rafforzato, all’art. 4, comma 4, gli obblighi in materia di correttezza dell’informazione con riferimento, in particolare, all’esigenza di verifica delle informazioni rese nonché alla conduzione dei programmi anche attraverso specifiche azioni di formazione e sensibilizzazione e formazione degli operatori Rai; nonché, all’art. 10, comma 2, lett. g) ha rafforzato l’impegno a sensibilizzare tutti gli operatori Rai “*ad attenersi scrupolosamente nella loro attività al rispetto dell’integrità e della dignità della persona*”;

CONSIDERATO che i programmi *ReStart* e *Porta a Porta* non risultano pienamente aderenti al disposto dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2, lett. a) e b) del Contratto di servizio. Nel caso *ReStart*, le criticità emerse appaiono riconducibili alla mancanza di correttezza e completezza delle informazioni fornite dall'inviata e ad un difetto della conduzione che non è risultata atta a garantire un adeguato contraddittorio sulle diverse posizioni a riguardo, nonché un'illustrazione completa delle fonti delle notizie riportate nel dibattito. Nel caso *Porta a porta* le criticità riguardano una conduzione non equilibrata perché sbilanciata a favore dell'interpretazione dei fatti rispetto alla illustrazione degli stessi, nonché non improntata al principio deontologico della continenza verbale;

CONSIDERATO che, con riferimento al programma *Unomattina in famiglia*, è stata rilevata una trattazione stereotipata delle tematiche di genere che si discosta da quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del Contratto di servizio sul principio di non discriminazione e all'articolo 10, comma 1, lett. b) e g) del medesimo Contratto sulle specifiche azioni del servizio pubblico a riguardo;

RITENUTE le circostanze evidenziate dalla RAI non sufficienti a superare i profili di criticità rilevati con riferimento ai programmi oggetto di segnalazione;

RITENUTO che, nell'ambito dei programmi oggetto di esame, siano emersi profili non pienamente conformi ai principi dettati dagli artt. 2, comma 2, 4, comma 2, 10, comma 1 lett. b) e g);

RITENUTA l'esigenza di richiamare la RAI all'osservanza rigorosa degli obblighi derivanti dal Contratto di servizio sotto gli specifici profili indicati, adottando le conseguenti opportune misure;

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMA

la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. a garantire, nell'ambito della propria programmazione:

- il pieno rispetto dei principi di correttezza, completezza, obiettività e imparzialità dell'informazione, mediante presentazione veritiera dei fatti con adeguata contestualizzazione e verifica puntuale delle fonti, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) del Contratto di servizio;
- la trattazione dei temi conforme al principio di non discriminazione, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Contratto di servizio, evitando rappresentazioni basate su stereotipi, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettere b) e g) del medesimo Contratto di servizio.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza si riserva di verificare l'osservanza del presente richiamo, anche con riferimento alle misure assunte in materia, in conformità al Contratto vigente, e di adottare, in caso di inosservanza, le conseguenti determinazioni.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica.

Il presente atto è notificato alla società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella